



# COMUNE DI FALOPPIO

Provincia di Como

## DETERMINAZIONE DELL' AREA AFFARI GENERALI

**N. 553 del 10/12/2025**

N. 111 del Reg. Settore

**OGGETTO: INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N. 311/2004 COME MODIFICATA DALLA L. N. 74/2003 - SCAVALCO D'ECCEDENZIA , A TEMPO DETERMINATO (MESI 3) E PARZIALE, 8 ORE SETTIMANALI**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO** che:

- la responsabile dell'Area Tecnica ha richiesto un intervento straordinario e temporaneo di personale a supporto della propria area al fine di istruire e concludere pratiche del settore edilizia privata che a causa di personale numericamente insufficiente sono rimaste incluse;
- per tale lavoro si preferisce utilizzare personale, a tempo determinato, che abbia delle competenze specifiche in merito, sia per favorire la celere e puntuale evasione delle pratiche sia per non creare criticità in altri settori depauperandoli di risorse già contingentate;

**RICHIAMATA** la nota prot. 7549 del 25.09.2025, con cui il Sindaco di questo Ente ha richiesto al Comune di Binago, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i., la disponibilità ad autorizzare l'utilizzo di proprio personale avente la necessaria esperienza e competenza ad assolvere le attività di cui sopra;

**VISTO** che il Comune di Binago, con propria nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 10.10.2025 - prot. 7997, ha rilasciato l'autorizzazione all'utilizzo del proprio dipendente OMISSIS;

**VISTI:**

- l'art.1, comma 557 della Legge n.311/04, come modificato dalla L. 74/2023, che stabilisce quanto segue: *"i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."*;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n. 2141, in particolare nella parte in cui prevede che: *"L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*. In tale sede si osservava, altresì, come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione consentendo, altresì nel limite delle 48 ore settimanali, un superamento dell'orario settimanale ordinario di 36 ore;

- la circolare 21 ottobre 2005, n. 2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

**RICHIAMATE** le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 118/2012, n. 448/2013 e n. 303/2014 in base alle quali la prestazione di lavoro a "scavalco "eccedenza" (ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n. 311/2004) conduce alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione; si tratta di norma disciplinante una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (cioè a favore di più Enti contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro dell'ente di appartenenza lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali; qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedure in convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;

**CONSIDERATO** che la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile diritto costituzionalmente garantito;

**VISTA** la richiesta, in via informale, della Responsabile dell'Area Tecnica, riguardo l'opportuna durata oraria dell'incarico, quantificata in 8 ore settimanali, per il periodo ottobre – dicembre 2025;

**TENUTO CONTO** che:

- il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del Comune di Faloppio saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;
- che risulta rispettata la disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2020 convertito nella Legge n. 122/2010;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 6 del 27.02.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati di legge;

**VISTA** la delibera di G.C. n. 78 del 26.09.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

**VISTO** il Piao 2025/2027 adottato con deliberazione G.C. n. 37 del 2.04.2025 e successive deliberazioni di variazione n. 71 del 5.09.2025 e n. 85 del 3.10.2025, in particolare la sottosezione 3.3 relativa alla Programmazione dei Fabbisogni di Personale;

**VISTA** la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di Contabilità;

**VISTO** Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO**, altresì, l'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il decreto sindacale in forza del quale la sottoscritta agisce;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;

**VERIFICATO** che per la scrivente, soggetto competente all'adozione del presente atto, ai sensi della Legge 06.11.2012, n. 190, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della comunicazione del Comune di Binago acquisita al protocollo del Comune di Faloppio, in data 10.10.2025, al numero 7997 con la quale il Comune di Binago ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, come modificata dalla L. 74/2023, il proprio dipendente OMISSI - Profilo Professionale di Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni – posizione economica D2 ad effettuare un periodo di collaborazione presso il Comune di Faloppio, in regime di c.d. “scavalco d’eccezione” al di fuori delle 36 ore settimanali d’obbligo e nel limite massimo di ore previste dalla normativa vigente;
2. di incaricare, stante l’urgenza e l’improrogabile necessità di far fronte alle esigenze di cui in premessa, ai sensi del citato art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e s.m.i., il dipendente OMISSIS, le cui generalità sono rinvenibili in premessa, allegate al presente atto e non pubblicate nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy;
3. di dare atto che l’incarico, a tempo parziale (8 ore settimanali) e determinato, avrà una durata pari a mesi 3, prorogabili, decorrenti dal 01.10.2025 e fino al 31.12.2025;
4. di dare atto che il compenso per la prestazione lavorativa viene determinato in relazione alla retribuzione annua definita dal vigente C.C.N.L. - comparto Funzioni Locali, in riferimento all’attuale inquadramento giuridico del dipendente presso l’ente di provenienza, rapportato alle ore espletate presso il Comune di Faloppio;
5. di dare, altresì, atto che la spesa derivante dal presente atto è rispettosa dei vincoli in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e che la stessa trova imputazione nei capitoli di spesa di personale iscritti nel bilancio 2025/2027;

6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-Finanziario, per il Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Faloppio, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e per il quale il documento è stato firmato da: riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Giordani Lucia in data 10/12/2025

Il Responsabile dell’ AREA AFFARI GENERALI  
**Lucia Giordani**